

Codice A18080

D.D. 19 gennaio 2015, n. 107

R.D. 523/1904 - Polizia fluviale n. 5473 - Realizzazione di un ponticello ad uso domestico (mq. 75) sul Torrente Bronda in comune di Pagno (CN) - Richiedente: Sig. BOAGLIO Chiaffredo

In data 26/11/2014 il Sig. Boaglio Chiaffredo (omissis) ha presentato istanza per il rilascio della concessione demaniale per la realizzazione un di ponticello ad uso domestico (mq. 75) sul Torrente Bronda in Comune di Pagno.

Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua Torrente Bronda è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall' ing. Luca Boris ed in base ai quali è prevista la realizzazione dell' opera di che trattasi.

Copia dell'avviso dell'istanza è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pagno per quindici giorni consecutivi (elaborati progettuali visibili presso lo scrivente Settore) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta (data trasmissione relata di pubblicazione 12/01/2015)

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Bronda.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i;
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i..

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici Sig . Boaglio Chiaffredo (omissis) ad eseguire l' opera secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'opera potrà essere realizzata solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione ;
- l' opera dovrà essere realizzata nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- l'opera in argomento dovrà essere eseguita, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziata, dovrà essere eseguita senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell' opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l'opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia. (autorizzazione di cui al D.lgs n. 42/2004- vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico -, ecc..)
- il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 , nonchè ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a del D.lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente

Il Direttore
Luigi Robino